

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
582/2012/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI PRESENTATE DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO.
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 111/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 7 novembre 2012 – protocollo Autorità n. 35718 del 9 novembre 2012 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2012);
- la comunicazione della società EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER) in data 29 novembre 2012 – protocollo Autorità n. 39560 del 4 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione della società OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA) in data 30 novembre 2012 – protocollo Autorità n. 39064 del 30 novembre 2012 – (di seguito: prima comunicazione OTTANA);

- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING SE (di seguito: E.ON) in data 4 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 39586 del 4 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione E.ON);
- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL), datata 6 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 40535 del 11 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione ENEL);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA) in data 10 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 40435 del 10 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna, datata 19 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 42369 del 19 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 19 dicembre 2012);
- la comunicazione della società OTTANA, datata 21 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 43063 del 24 dicembre 2012 – (di seguito: seconda comunicazione OTTANA);
- la comunicazione della società OTTANA, datata 28 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 43827 del 24 dicembre 2012 – (di seguito: terza comunicazione OTTANA).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l’anno 2013, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Montemartini, San Filippo 150kV, San Filippo 220kV, Sulcis, Bari, Centro Energia Ferrara e Ottana;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall’inizio del periodo di validità dell’elenco stesso, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell’articolo 65;
 - nel caso in cui l’ammissione al regime di reintegrazione sia richiesta per un periodo pluriennale, l’utente del dispacciamento precisi se, nell’eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell’elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore;
 - la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale sia notificata dall’utente del dispacciamento in copia anche a Terna che esprime all’Autorità il proprio parere circa la probabilità che l’impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di

diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta;

- ACEA, con la comunicazione ACEA, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 con riferimento all'impianto Montemartini;
- essendo Montemartini un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi prima dell'anno 2010, il relativo corrispettivo è calcolato, ai sensi del comma 65.18, con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10 e basata, tra l'altro, sui cd. *stranded cost*;
- ACEA ha richiesto che, ai fini della determinazione degli importi del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Montemartini per gli anni 2012 e 2013, si applichino i criteri definiti a valle della deliberazione ARG/elt 161/10;
- la semplice sostituzione della metodologia di determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi è in grado di causare distorsioni sull'evoluzione della remunerazione dell'unità in questione se non sono adottati opportuni accorgimenti che consentano, *ceteris paribus*, di neutralizzare l'impatto, sull'importo del corrispettivo, delle differenze nei criteri applicati;
- EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014 con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220 kV, richiedendo di considerare valida per il solo anno 2012 la domanda medesima nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di pluriennialità; e che EDIPOWER ha altresì richiesto di prorogare al 31 dicembre 2014 la permanenza nel menzionato regime dell'impianto San Filippo del Mela 150kV, già ammesso alla reintegrazione dei costi sino al 31 dicembre 2013 con la deliberazione ARG/elt 247/2010;
- ENEL, con la comunicazione ENEL, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 con riferimento agli impianti Bari e Sulcis;
- E.ON, con la comunicazione E.ON, ha avanzato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per gli anni dal 2013 al 2015 con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
- OTTANA, con la prima comunicazione OTTANA, integrata dalla seconda e dalla terza comunicazione OTTANA, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il biennio 2013-2014 con riferimento all'impianto Ottana;
- con la comunicazione 19 dicembre 2012, Terna, rispetto alle istanze di ammissione pluriennale, ha comunicato all'Autorità che:
 - in relazione all'impianto San Filippo del Mela 150kV, l'essenzialità permarrà con ragionevole certezza per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2014, in considerazione del fatto che il completamento dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi è al momento atteso per la prima metà dell'anno 2015;
 - circa la condizione di essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV, ai fini del soddisfacimento a programma della domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione, tenendo conto dell'incertezza sull'ingresso di nuova capacità di generazione e sull'andamento del fabbisogno di energia, la ragionevole certezza che l'impianto resterà essenziale sussiste, ad oggi, esclusivamente con riferimento al periodo compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

- l'impianto Centro Energia Ferrara sarà essenziale nel triennio 2013-2015, in quanto il superamento delle condizioni di essenzialità dipende dalla realizzazione delle opere di riassetto della rete di Ferrara, per le quali, peraltro, non è ancora prevista da Terna la data di completamento;
- le condizioni per l'essenzialità dell'impianto Ottana permarranno con ragionevole certezza esclusivamente con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013;
- nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di ammissione al regime di reintegrazione di cui alla prima comunicazione OTTANA, OTTANA ha evidenziato che:
 - dati i vincoli di esercizio dell'impianto e al fine di assicurare il servizio indicato da Terna, è necessario che la caldaia sia sempre in esercizio almeno al suo minimo carico ed il turboalternatore in parallelo con la rete di trasmissione nazionale;
 - il valore del minimo tecnico di impianto indicato nella relazione, che è il risultato dell'applicazione di particolari accorgimenti di esercizio, non può essere ulteriormente ridotto senza che sia compromessa la sicurezza operativa dell'impianto medesimo;
- alla luce delle caratteristiche dell'impianto Ottana e del servizio richiesto da Terna, OTTANA ha richiesto che:
 - siano riconosciuti tra i costi fissi l'insieme degli oneri per il mantenimento del minimo tecnico, accettando, nel contempo, una riduzione – rispetto alla proposta di Terna *ex* comma 64.29 - dei valori standard per la determinazione di alcune variabili (consumo specifico ed emissioni unitarie di CO₂) del costo variabile riconosciuto da applicare alle variazioni di potenza oltre il minimo tecnico;
 - siano modificati i valori delle componenti del costo variabile riconosciuto per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse e a copertura degli oneri di logistica nazionale del combustibile;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Montemartini, San Filippo 150kV, San Filippo 220kV, Sulcis, Bari, Centro Energia Ferrara e Ottana, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che prevedere, anche solo per alcuni di questi, che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65;
- la deliberazione 111/06 prevede che il valore delle quote di emissione dell'*Emissions Trading Scheme* rilevante per la determinazione del costo variabile riconosciuto sia pari all'importo del parametro P_{EUA} di cui all'art. 5 della deliberazione ARG/elt 77/08; e che i mercati e i prodotti da considerare per il calcolo del valore del menzionato parametro per l'anno 2013 saranno individuati dall'Autorità successivamente alla data dell'1 gennaio 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 presentata da ACEA e di cui alla comunicazione ACEA con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, per le ragioni sopra descritte, il corrispettivo di reintegrazione per gli anni 2012 e 2013 continuerà a essere determinato secondo la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10;
- prorogare al 31 dicembre 2013 l'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV, secondo quanto richiesto da EDIPOWER con l'omonima comunicazione;
- accogliere, esclusivamente rispetto all'intero anno 2013, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da EDIPOWER con la comunicazione EDIPOWER per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 presentata, con la comunicazione ENEL, da quest'ultimo utente rispetto agli impianti Bari e Sulcis;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 presentata, con la comunicazione E.ON, da quest'ultimo utente rispetto all'impianto Centro Energia Ferrara;
- accogliere, esclusivamente rispetto all'intero anno 2013, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da OTTANA con la prima comunicazione OTTANA, come integrata dalla seconda e terza comunicazione OTTANA, per l'impianto Ottana, precisando che:
 - il riconoscimento dei costi fissi avverrà a consuntivo nei limiti dell'importo esplicitato nella terza comunicazione OTTANA, fatti salvi gli eventuali maggiori oneri netti derivanti da eventuali modifiche normative che dovessero impattare sulle voci economiche considerate nel calcolo (es. incremento delle accise);
 - sono altresì approvati i valori standard per la determinazione di alcune componenti del costo variabile riconosciuto dell'impianto Ottana di cui alla prima comunicazione OTTANA (consumo specifico, emissioni unitarie di CO₂, costo unitario per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse e componente a copertura degli oneri di logistica nazionale del combustibile che alimenta l'impianto in questione);
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato; e che il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- che, sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei mercati e dei prodotti da considerare per il calcolo del valore del P_{EUA} di cui

all'art. 5 della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2013, le quote di emissione dell'*Emissions Trading Scheme* che rilevano per la determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte e per il riconoscimento del corrispettivo attinente alle unità essenziali - in regime ordinario e in regime di reintegrazione - siano valorizzate applicando le quotazioni del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU*, quotato sul *mercato primario EEX*

DELIBERA

1. è accolta la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 presentata da ACEA e di cui alla comunicazione ACEA con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, per le ragioni descritte in premessa, il corrispettivo di reintegrazione per gli anni 2012 e 2013 continuerà a essere determinato secondo la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10;
2. con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 150kV, l'ammissione al regime di reintegrazione è prorogata al 31 dicembre 2014;
3. è accolta l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013 presentata, con la comunicazione ENEL, da quest'ultimo utente rispetto agli impianti Bari e Sulcis;
4. è accolta la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da E.ON per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 e di cui alla comunicazione E.ON con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
5. sulla base della comunicazione EDIPOWER e delle comunicazioni OTTANA, sono accolte, limitatamente all'intero anno 2013 e nei termini esplicitati in premessa, le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate da EDIPOWER e da OTTANA rispettivamente per gli impianti San Filippo del Mela 220kV e Ottana;
6. l'Allegato A alla deliberazione 111/06 è integrato nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 77.12, è aggiunto il comma seguente: “
77.13 Sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei mercati e dei prodotti da considerare ai sensi dell'art. 5 della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2013, il valore del parametro P_{EUA} è stabilito applicando le quotazioni del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU* del *mercato primario EEX*, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte e per il riconoscimento del corrispettivo attinente alle unità degli impianti essenziali inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1.”;
7. il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna, nonché ad ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A., EDIPOWER S.p.A., ENEL PRODUZIONE S.p.A., E.ON ENERGY TRADING SE e OTTANA ENERGIA S.p.A.;
8. il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni